



Presidenza del Consiglio dei Ministri

IL MINISTRO PER GLI AFFARI REGIONALI E LE AUTONOMIE

VISTA la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante “Disciplina dell’attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri” e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, recante “Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri, a norma dell’articolo 11, della legge 15 marzo 1997, n. 59” e successive modificazioni e in particolare l’art. 4, secondo cui il Presidente del Consiglio dei Ministri si avvale del Dipartimento per gli affari regionali ai fini dell’esercizio dei compiti in materia di rapporti con il sistema delle autonomie;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 novembre 2010, concernente la “Disciplina dell’autonomia finanziaria e contabile della Presidenza del Consiglio dei Ministri”, e successive modificazioni e integrazioni;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 1° ottobre 2012, recante “Ordinamento delle strutture generali della Presidenza del Consiglio dei Ministri” e successive modificazioni ed integrazioni e, in particolare, l’art. 12, come modificato dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 giugno 2016;

VISTO il decreto del Ministro per gli affari regionali e le autonomie del 1° settembre 2016, di organizzazione e funzionamento del Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie nell’ambito della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica del 12 febbraio 2021, con il quale l’On. Mariastella Gelmini è stata nominata Ministro senza portafoglio;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 13 febbraio 2021, con il quale al Ministro senza portafoglio, On. Mariastella Gelmini, è stato conferito l’incarico per gli affari regionali e le autonomie;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 15 marzo 2021, recante delega di funzioni al Ministro senza portafoglio, On. Mariastella Gelmini, in materia di affari regionali e le autonomie e, in particolare, l’articolo 1, comma 1, lettera t) concernente la delega delle azioni governative, anche normative, dirette alla salvaguardia e alla valorizzazione delle zone montane di cui all’art. 44, secondo comma, della Costituzione, qualificabili anche come interventi speciali per la montagna, di natura territoriale, economica, sociale e culturale;

VISTA la legge 30 dicembre 2021, n. 234 recante bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024 e, in particolare, l'articolo 1, comma 593, che, al fine di promuovere e realizzare interventi per la salvaguardia e la valorizzazione della montagna, nonché misure di sostegno in favore dei comuni totalmente e parzialmente montani delle regioni e delle province autonome, reca l'istituzione nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze di un Fondo, da trasferire al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie, denominato «Fondo per lo sviluppo delle montagne italiane » (di seguito denominato Fondo), con una dotazione di 100 milioni di euro per l'anno 2022 e 200 milioni di euro a decorrere dall'anno 2023;

CONSIDERATO che, ai sensi del richiamato articolo 1, comma 593, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, il Fondo è utilizzato per finanziare: a) interventi per la tutela e la promozione delle risorse ambientali dei territori montani; b) interventi che diffondono e valorizzano, anche attraverso opportune sinergie, le migliori iniziative in materia di tutela e valorizzazione delle qualità ambientali e delle potenzialità endogene proprie dell'habitat montano; c) attività di informazione e di comunicazione sui temi della montagna; d) interventi di carattere socio-economico a favore delle popolazioni residenti nelle aree montane; e) progetti finalizzati alla salvaguardia dell'ambiente e allo sviluppo delle attività agro-silvo-pastorali; f) iniziative volte a ridurre i fenomeni di spopolamento;

VISTO l'articolo 1, comma 594, della legge 30 dicembre 2021, n. 234 secondo il quale "Il Ministro per gli affari regionali e le autonomie si avvale del Fondo per lo sviluppo delle montagne italiane per finanziare ulteriori iniziative volte a sostenere, a realizzare e a promuovere politiche a favore della montagna";

VISTO l'articolo 1, comma 595, della legge 30 dicembre 2021, n.234 che prevede che gli stanziamenti del Fondo siano ripartiti, quanto alla quota destinata agli interventi di competenza statale e al finanziamento delle campagne istituzionali sui temi della montagna, con decreto del Ministro per gli affari regionali e le autonomie;

CONSIDERATO quanto previsto dall'articolo 1, comma 596, della legge 30 dicembre 2021, n.234 secondo cui il Fondo nazionale per la montagna di cui all'articolo 2 della legge 31 gennaio 1994, n. 97, e il Fondo nazionale integrativo per i comuni montani di cui all'articolo 1, commi 319, 320 e 321, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, confluiscono nel Fondo di cui al comma 593;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 20 dicembre 2021, recante approvazione del bilancio di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri per l'anno 2022 e per il triennio 2022-2024, dal quale risulta che per l'anno finanziario 2022, la dotazione del Fondo è pari a 129.506.475,00 euro;

CONSIDERATA la necessità di procedere all'individuazione della quota parte delle risorse del Fondo destinata agli interventi di competenza statale e al finanziamento delle campagne istituzionali sui temi della montagna,

DECRETA

Art. 1

1. Le risorse del Fondo per lo sviluppo delle montagne italiane di cui all'articolo 1, comma 593, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, destinate ad interventi di competenza statale e al finanziamento delle campagne istituzionali sui temi della montagna ammontano a 20.000.000,00 euro.

Art. 2

1. Le risorse finanziarie di cui all'articolo 1, sono destinate a sostenere, a realizzare e a promuovere politiche di competenza statale per le finalità di cui all'articolo 1, comma 593 della legge 30 dicembre 2021, n. 234 con particolare riferimento a:
 - a) individuazione di progetti volti alla creazione di startup innovative per favorire l'avvio di imprese nei territori montani;
 - b) avvio di iniziative di comunicazione istituzionale sui temi della montagna, con particolare riferimento al ricorrere del ventennale della "Giornata internazionale della montagna" che avrà come tema fondamentale "lo sviluppo sostenibile della montagna", anche attraverso il lancio di un concorso di idee per l'ideazione e la definizione di un progetto grafico che sia in grado di raffigurare, sintetizzare e comunicare il tema oggetto della predetta giornata;
 - c) interventi che diffondano e valorizzino le migliori iniziative in materia di educazione allo sviluppo sostenibile ed all'educazione ambientale – che costituiscono la base dell'educazione alla montagna – adottate presso le scuole secondarie di primo e secondo grado, al fine di agevolare lo scambio di esperienze virtuose e buone pratiche, anche realizzando attività di formazione per la diffusione di tali buone pratiche;
 - d) iniziative volte a premiare giovani imprenditori di montagna;
 - e) introduzione di specifici temi destinati alle migliori tesi di laurea su temi della montagna (quali sostenibilità in montagna, digitalizzazione in montagna, valorizzazioni dei prodotti agroalimentari, ecc.);
 - f) ricognizione e promozione delle opportunità nazionali ed internazionali volte a valorizzare le zone montane anche con riferimento alle prossime olimpiadi invernali Milano Cortina 2026.
2. Il Ministro per gli affari regionali e le autonomie si avvale del Fondo per lo sviluppo delle montagne italiane per finanziare ulteriori iniziative volte a sostenere, a realizzare e a promuovere politiche a favore della montagna.
3. Nella predisposizione degli interventi di cui al comma 1, dovranno essere adottate le cautele necessarie per favorire il finanziamento di progettualità provenienti da tutto il territorio nazionale, garantendo il coinvolgimento delle Regioni e degli Enti Locali per le progettualità indicate.
4. Una percentuale non superiore al 3% della quota riservata all'articolo 1, comma 1, del presente articolo, può essere destinata ad attività di assistenza tecnica e consulenza gestionale per le azioni e gli interventi previsti nel presente decreto, qualora non siano disponibili presso il Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie adeguate professionalità.

Il presente decreto è trasmesso, per il tramite dell'Ufficio per il bilancio e riscontro regolarità amministrativa contabile della Presidenza del Consiglio dei Ministri, alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato sul sito web del Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie; della pubblicazione sarà data comunicazione attraverso la Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma

Mariastella Gelmini